

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 298}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE LORENZO GIOVANNI

Presentata il 21 giugno 1972

Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 novembre 1962, n. 1622, istituiva, nell'ambito degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, il Ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, specificando che i sottotenenti di detto ruolo sarebbero stati tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami, dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per circa un quarto dei posti messi a concorso, dai marescialli in servizio permanente effettivo di dette armi.

La possibilità di inserirsi stabilmente in una carriera non più condizionata dalla provvisorietà dell'impiego, come accadeva per il complemento, indusse molti ufficiali di questa categoria a partecipare ai concorsi per l'ammissione nel servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico.

Si verificò, però, che all'atto della promulgazione della legge, gli ufficiali di complemento che avevano la possibilità di transitare nel servizio permanente effettivo, godettero in effetti di questa soltanto due anni più tardi, in quanto il primo di tali concorsi fu bandito nel 1964, con attribuzione della anzianità nell'anno successivo (1965).

È da considerare inoltre che già dal 1960 non esisteva per tali ufficiali alcuna possibilità di transito nel servizio permanente effettivo in quanto, in previsione dell'istituzione del ruolo speciale unico, erano stati sospesi i concorsi per il passaggio nel servizio permanente effettivo (ruolo normale) precedentemente previsti.

Sembra opportuno tener presente anche che il numero globale dei posti messi annualmente a concorso costituiva (e costituisce ancora oggi) un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico e cioè circa 120 posti, numero piuttosto esiguo rispetto a quello degli ufficiali di complemento in servizio.

Ciò comportò enormi difficoltà e sacrificio ai primi concorrenti che, essendo in numero maggiore per la citata sospensiva dei concorsi per il passaggio nel servizio permanente effettivo, dovettero porre il massimo impegno nello studio delle materie previste dal programma d'esami ed essere perfettamente a posto solo l'aspetto disciplinare e tecnico-professionale.

Dopo questa dura selezione, i vincitori dei primi concorsi, e cioè quelli banditi dal 1964 al 1968, dovettero inoltre subire un ulteriore

notevole sacrificio morale ed economico, in quanto, giunti in massima parte al grado di capitano di complemento o prossimi ad esso, dovettero rinunciare al grado ed all'anzianità raggiunti, retrocedendo al grado di sottotenente e perdendo, agli effetti della carriera, gli anni di servizio precedentemente prestati.

D'altra parte la legge 28 marzo 1968, n. 371, stabilisce che gli ufficiali di complemento possono rimanere in servizio fino al raggiungimento del minimo della pensione, con possibilità di proroghe annuali e di avanzamento fino al grado di tenente colonnello, togliendo a detta categoria quel carattere di provvisorietà d'impiego che aveva determinato l'istituzione del ruolo speciale unico.

Peraltro, gli ufficiali di complemento trattenuti in servizio non subiscono, agli effetti della carriera, alcuna perdita di anni di servizio, né retrocessione nel grado. Essi, infatti, per lo avanzamento al grado superiore, seguono gli ufficiali del ruolo normale e, mediamente, dopo un periodo di sei anni di subalterno (due nel grado di sottotenente e quattro nel grado di tenente), accedono al grado di capitano. Al contrario, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, per accedere al grado di capitano, debbono permanere dieci anni nei gradi di subalterno (due nel grado di sottotenente e otto nel grado di tenente), anni che vanno aggiunti all'anno di servizio di prima nomina ed a quello di trattenimento prima dell'ammissione nel servizio permanente effettivo.

Non appare equo il differenziato trattamento soprariportato, qualora si consideri che, a parità di anni di servizio, gli ufficiali di complemento trattenuti, cioè coloro che non superano i concorsi per il passaggio nel servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico o non si sono sottoposti ad essi, godono dei privilegi del grado superiore ed

in particolare di un più elevato trattamento economico, rispetto agli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, vincitori dei concorsi e quindi scelti dopo una difficile selezione.

Questi ultimi sopportano oltretutto un disagio morale considerevole nel doversi trovare subordinati nel grado, talvolta anche di più ordini, ad ufficiali di complemento dello stesso corso o addirittura di corsi successivi, i quali, pur avendo partecipato ai concorsi, non sono risultati vincitori.

Ora si presenta la favorevole condizione di sanare questa sperequazione in quanto l'organico previsto per il grado di capitano nel ruolo speciale unico è pressoché vuoto.

Si ritiene giusto, quindi, che gli ufficiali in questione, dopo un periodo minimo di permanenza nei gradi di subalterno, possano accedere al grado di capitano.

La modifica legislativa richiesta non mira, onorevoli colleghi, a creare una situazione di particolare favore: al contrario essa tende soltanto a sanare una situazione non equa, non rispondente soprattutto allo spirito della legge istitutiva del ruolo speciale unico, situazione che crea amarezza ed ingiusto danno ad ufficiali meritevoli di miglior trattamento.

Nel caso specifico, anche in relazione alle vacanze numeriche esistenti nel grado di capitano, della presente proposta di legge verrebbero a fruirne in particolare gli ufficiali del ruolo speciale unico vincitori dei primi concorsi, cioè proprio quelli che, per effetto del superamento degli stessi, sono stati retrocessi al primo gradino della scala gerarchica, con perdita degli anni di servizio prestato e dei privilegi morali e materiali connessi.

Il prospetto che segue illustra in sintesi e con sufficiente chiarezza il problema suesposto.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

UFFICIALI SUBALTERNI	Reclutamento	Avanzamento	Organico
UFFICIALI DI COMPLEMENTO TRATTENUTI . . .	Non hanno affrontato o non hanno superato i concorsi per il passaggio in spe	Avanzamento di grado dal momento della nomina senza perdere anni di carriera Seguono gli ufficiali del Ruolo normale e accedono al grado di capitano dopo 6 anni di subalterno	Non è previsto né per il grado di subalterno né per quello di capitano
UFFICIALI IN SPE (RSU)	Hanno superato i concorsi per titoli ed esami per l'ammissione al spe	Riprendono la carriera dal grado di sottotenente, con perdita degli anni di servizio precedenti e di eventuali avanzamenti nel grado acquisiti Per accedere al grado di capitano debbono prestare servizio: 10 anni da subalterno (RSU) 1 anno di prima nomina 5 anni da trattenuto nel complemento (mediamente)	Per il grado di subalterno: è pressoché saturo Per il grado di capitano: è quasi completamente vuoto

Occorre infine considerare che, stante la vigente legislazione, con il concorso per l'ammissione nel servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico bandito nel 1971 (settimo concorso della serie), i posti previsti dall'organico dei gradi di subalterno nel ruolo speciale unico (1120) verranno ad essere coperti completamente dai vincitori dei concorsi banditi dal 1964 al 1970 (1123). Pertanto non vi saranno più vacanze nel grado di subalterno poiché, con la legge vigente, i tenenti del primo concorso per l'ammissione nel ruolo speciale unico avanzeranno al grado di capitano solo nel 1975.

Ne consegue che, almeno per circa quattro anni, si creerà una situazione che non dovrebbe consentire di bandire altri concorsi per l'ammissione nel ruolo speciale unico in quanto vi sarà la saturazione dei posti nei gradi di subalterno.

Ciò sarebbe in contrasto con la legge 28 marzo 1968, n. 371, che — garantendo agli uf-

ficiali di complemento, con anzianità superiore ai quattro anni e sei mesi, la stabilità dell'impiego — stabilisce altresì che gli ufficiali di complemento con anzianità minore all'atto della promulgazione della legge o trattenuti a domanda dopo la promulgazione della legge, debbano, nel termine di cinque anni, sostenere e superare il concorso per l'ammissione nel servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico.

Pertanto, i concorsi suddetti dovranno essere banditi, anche se si determinerà una situazione di netto scompensamento all'interno dei ruoli, con vacanze nei gradi superiori ed intasamento nei gradi inferiori.

Si sottopone, pertanto, alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, la cui applicazione eliminerebbe gli inconvenienti sopra rappresentati e sanerebbe questa abnorme situazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità: i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado, ad eccezione dei tenenti provenienti dai concorsi banditi fino a tutto il 1968 per i quali il periodo di permanenza nel grado è ridotto a tre anni. La promozione dei tenenti del ruolo speciale unico ha luogo ciascun anno nei limiti di due terzi delle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano ».